

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1733 (al testo del decreto-legge)

**3.2000/1**

**ARRIGONI, CONSIGLIO**

*All'emendamento 3.2000, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «della procedura di amministrazione straordinaria» inserire le seguenti: «ivi comprese le società di trasporto su gomma per le prestazioni svolte a favore di Ilva S.p.A.,».*

**3.2000/2**

**LIUZZI, PELINO, ZIZZA, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI, PICCOLI**

*All'emendamento 3.2000, al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:*

«Le risorse derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni, di cui al periodo precedente, sono assegnate prioritariamente alle piccole e medie imprese: a) fornitrici di beni e/o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria; b) ovvero creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai requisiti di cui alla lettera a).».

**3.2000/3**

**CONSIGLIO, ARRIGONI**

*All'emendamento 3.2000, al comma 1, penultimo periodo, sostituire le parole: «all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria» con le seguenti: «, nell'ordine, all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e alla continuazione dell'attività».*

**3.2000/4**

**CASTALDI, GIROTTO**

*All'emendamento 3.2000, al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Al patrimonio» inserire le seguenti: «, costituito ai sensi dell'articolo 2247-bis e seguenti del codice civile,»*

**3.2000/5**

**GIROTTO, CASTALDI**

*All'emendamento 3.2000, al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Il commissario straordinario trasmette al Parlamento e ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con cadenza trimestrale, il rendiconto di gestione del patrimonio separato destinato in via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione delle prescrizioni contenute nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014».*

**3.2000/6**

**CASTALDI, GIROTTO**

*All'emendamento 3.2000, al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «In caso di affitto o cessione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, resta fermo il vincolo di destinazione del patrimonio separato ai soli fini di attuazione delle prescrizioni contenute nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014.».*

**3.2000/7**

**GIROTTO, CASTALDI**

*All'emendamento 3.2000, al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Ai fini della costituzione del patrimonio destinato è richiesta l'autorizzazione del giudice procedente ed è sentito il Commissario straordinario».*

**3.2000**

Il Governo

*Il comma 1, è sostituito dai seguenti:*

«Nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A. è autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme sequestrate, subentrando nel procedimento già promosso ai sensi dell'articolo 1, comma 11-quinquies del decreto-legge n. 61, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. A seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, l'organo commissariale è autorizzato a richiedere che il giudice procedente disponga l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla

società in amministrazione straordinaria. Il credito derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni è prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma subordinato alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1), del Codice civile. L'emissione è autorizzata ai sensi dell'articolo 2412, sesto comma, del Codice civile. Le obbligazioni sono emesse a un tasso di rendimento parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle obbligazioni. Le obbligazioni di nuova emissione sono nominative e devono essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore ex lege del predetto Fondo. Il versamento delle somme sequestrate avviene al momento della sottoscrizione delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di queste ultime. Le attività poste in essere da Equitalia Giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità procedente. Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato in via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente. Al patrimonio si applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo V, sezione XI del Codice civile.

1-bis. All'articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61, le parole: «, non oltre l'anno 2014» sono soppresse ».

Conseguentemente:

Al comma 2, le parole: «, oltre alla titolarità della o delle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61, come modificato dal comma 1,» sono soppresse e le parole «è altresì titolare di altre contabilità speciali» sono sostituite dalle seguenti: «è titolare di contabilità speciali».

All'articolo 2, comma 8, le parole: «, e l'articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116» sono soppresse.

### **3.1000/1**

**ARRIGONI, CONSIGLIO**

*All'emendamento 3.1000, al comma 1-bis, dopo le parole «nonché di quelli destinati ad interventi», inserire le seguenti: «di ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli impianti e»*

### **3.1000/2**

**NUGNES**

*All'emendamento 3.1000, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «ricerca, sviluppo e innovazione,» inserire le seguenti: «rivolti alla sostenibilità ambientale,»*

### **3.1000**

**Il Governo**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'organo commissariale di ILVA S.p.A, al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, è autorizzato a stipulare finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento è rimborsato dalla procedura commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La garanzia dello Stato è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015. E' autorizzata, allo scopo, l'istituzione di una apposita contabilità speciale su cui confluiscono le predette risorse. Al relativo onere, pari a 150 milioni per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### **3.14 (testo 2)**

**ARRIGONI, CONSIGLIO**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché con una relazione semestrale alle Commissioni parlamentari competenti».*

### **3.200 (testo 2)**

I RELATORI

*Al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo sono soppresse le seguenti parole: "previo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La liquidazione è determinata nell'importo di 156.000.000 di euro, ha carattere definitivo, non è soggetta ad azione revocatoria e preclude ogni azione concernente il danno ambientale generatosi, relativamente agli stabilimenti produttivi ceduti dall'IRI in sede di privatizzazione della ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), antecedentemente al 16 marzo 1995".

### **4.0.1000/1**

CONSIGLIO, ARRIGONI

*All'emendamento 4.0.1000, al comma 9-bis, dopo le parole: «del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea», inserire le seguenti: «, con riferimento alle attività connesse all'esercizio degli impianti della società ILVA S.p.A.,»*

### **4.0.1000/2**

CASTALDI, GIROTTO

*All'emendamento 4.0.1000, al comma 9-bis, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «sentite le stesse,».*

### **4.0.1000**

Il Governo

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis

(Anticipazioni del Fondo di rotazione)

All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 9 è inserito il seguente comma 9-bis:

"9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee. Per il reintegro delle somme anticipate, il Fondo di rotazione provvede mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni sottostanti le sentenze di condanna, sentite le stesse, anche con compensazione con le risorse accreditate dall'Unione europea per il finanziamento di interventi comunitari riguardanti iniziative a titolarità delle stesse Amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali"»

### **5.5 (testo 2)**

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO, PEPE

*Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: «nonché da un rappresentante della regione Puglia», con le seguenti: «nonché da tre rappresentanti della regione Puglia e da un rappresentante della Camera di commercio di Taranto».*

### **6.100/2 (testo 2)**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*All'emendamento 6.100, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario adotta altresì tutte le procedure necessarie volte a ridurre gli eventuali effetti occupazionali negativi connessi alla riorganizzazione delle attività d'impresa, anche con riferimento a tutti i siti produttivi del gruppo presenti sul territorio nazionale».*